

### **1.2 Campo di applicazione**

#### **Il prodotto**

La norma di etichettatura dei vini si applica ai prodotti che rispondono alla definizione di vino del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, ossia:

Il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, pigiata o meno, o del mosto d'uva. Il suo titolo alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 8,5% vol.

Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del clima, del terroir o del vitigno, di speciali fattori qualitativi o delle tradizioni proprie di alcuni vigneti, il titolo alcolometrico minimo totale può essere ridotto a 7% vol. dalla normativa specifica della regione interessata.

La presente norma non si applica ai vini speciali definiti dal suddetto Codice. Ciò nonostante, i vini sotto fioretta che rispondono alla citata definizione di vino rientrano nel campo di applicazione della presente norma.

L'etichettatura è obbligatoria per i vini preimballati destinati alla vendita al consumatore finale.